NOMOS
Le attualità nel diritto

Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

Il diritto a una morte dignitosa come prevalente sul diritto alla vita "a tutti i costi": brevi considerazioni critiche sul volume *Diritto di vivere e di morire. Una rivoluzione copernicana. Dialogo tra un filosofo, un costituzionalista e un penalista*, Milano, UTET, 2025, pp. 305*

di Nicoletta Castellano**

SOMMARIO: 1. Il problema eutanasico quale nodo interdisciplinare. Brevi premesse – 2. Analogie e differenza tra l'approccio giuridico e filosofico – 2.1. La giurisprudenza EDU. – 2.2. La giurisprudenza costituzionale italiana. – 3. Conclusioni.

1. Il problema eutanasico quale nodo interdisciplinare. Brevi premesse

Se il diritto alla vita è (o quantomeno era ed è stato in passato) ritenuto quale il diritto ancestralmente e logicamente anteriore rispetto ad ogni altra esplicazione giuridica riconosciuta dalla normazione, dalla giurisprudenza e dalla dottrina dominanti, non se ne può affermare l'eguale e il contrario: il diritto alla morte non si è mai guadagnato il medesimo *status dignitatis*. Complice senz'altro l'influenza cattolica, sicuramente in Italia ancora si fatica a riconoscere una piena dignità etico-giuridica alle richieste di coloro che, mossi da una profonda e recondita sofferenza, decidano di darsi la morte mediante il suicidio medicalmente assistito, ritenendo gli oppositori di questa tendenza che si rischi uno scivolamento in picchiata verso un abuso spregiudicato di questa prassi medica (e giuridica).

Sono molteplici i problemi che si possono rilevare in questa sede, alla luce della lettura di un volume che si inserisce a conclusione di una trilogia avviata nel 2020 con il volume *Indisponibilità e disponibilità della vita: una difesa filosofico giuridica del suicidio assistito e dell'eutanasia volontaria*, Milano, UTET, 2020, e proseguita, nel 2023, con l'opera *Il diritto di andarsene. Filosofia e diritto del fine vita tra presente e futuro*, Milano, UTET, 2023, dal primo degli Autori dello stesso, il filosofo Giovanni Fornero. L'allievo di Nicola Abbagnano, infatti, offre una prospettiva etica e filosofica che si propone, quale scopo ultimo, quello di ribaltare – alla stregua di una *rivoluzione copernicana* – i presupposti logici di fondo che muovono la strenua difesa della vita, costi quel che costi, anche sofferenze indicibili.

* Contributo sottoposto a *peer review*.
** Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale – Sapienza Università di Roma.

ISSN 2279-7238

Pur essendo l'opera nel complesso orientata verso una determinata concezione, ossia quella di liberalizzare, seppur alla luce di determinati presupposti clinici, l'eutanasia (attiva e passiva), si colgono purtuttavia i nodi critici più rilevanti sul punto, ossia l'influenza delle gerarchie ecclesiastiche, le convinzioni personalissime di ogni singolo individuo, nonché anche la difficoltà del legislatore non solo nel legiferare in generale, ma anche nel superare la, pur fisiologica, *impasse* che temi divisivi come quello in questione suscitano in sede di dibattito parlamentare[1].

Ciò che maggiormente colpisce di questo volume è la capacità di cogliere l'aspetto interdisciplinare della materia: che sia un tema che implica l'ausilio di più caratteri gnoseologici, è indubbio, ma è altresì raro trovare una lucidità e una chiarezza espositiva a tal punto lampanti da rendere facilmente fruibile al lettore, anche non addetto ai lavori, un testo su una questione così tristemente spinosa e dibattuta.

Unico nodo critico che occorre rilevare in queste prime righe è senz'altro la presenza, ingombrante, di un grande assente: qualche cenno al suicidio assistito nel paziente psichiatrico che non sia affetto da patologie *fisiche* nel senso comune del termine[2].

Si parla altresì, nella parte finale del primo capitolo del volume e parzialmente anche nel secondo (del costituzionalista Francesco Rimoli), della fatica psicologica che gli anziani avvertono nella fase "terminale" della propria vita, riportando esempi calzanti. Tuttavia, sono sempre più comuni casi di individui affetti da gravi psicopatologie, soprattutto all'estero, che chiedono di accedere alle pratiche eutanasiche dinanzi a forme di depressione farmaco-resistenti e di gravi disordini psicotici. Questa riflessione apre la strada a un corollario, ossia quello della capacità di intendere e volere di un soggetto la cui psiche, per dirla semplicisticamente, sia annebbiata da malattie "di nicchia": se, infatti, non v'è dubbio sulla tangibilità della sofferenza fisica in casi come quello di Piergiorgio Welby o di Fabiano Antoniani, la sofferenza psichiatrica stenta ad essere riconosciuta. La letteratura medica se ne sta sommessamente iniziando ad occupare, senza però riuscire a far sentire in modo amplificato la propria voce.

Si è discorso di malattie "di nicchia": questo in quanto le malattie psichiatriche (e tutto il novero della salute mentale), tendono a essere degradate a patologie pressoché invisibili e stigmatizzate in modo rilevante. Spesso è diffusa l'idea che il paziente psichiatrico sia capriccioso e, in modo allarmante, si stanno diffondendo a macchia d'olio nella popolazione mondiale idee antiscientifiche come l'avversione alla psichiatria.

Una traduzione giuridica efficace di quanto esposto nel primo capitolo in termini più strettamente filosofici è contenuta nel secondo capitolo dell'opera: Francesco Rimoli, costituzionalista, riporta lucidamente le coordinate costituzionali del tema.

---

[1] A tal punto che numerose Regioni, per prima la Regione Toscana, hanno elaborato leggi regionali sul suicidio medicalmente assistito (legge approvata dal Consiglio regionale della Toscana in data 11.02.2025). Si comprende come il dibattito parlamentare in tema di aiuto al suicidio, a livello nazionale, sia ancora fermo ad un binario morto; si evince altresì la netta difficoltà ad accettare i presupposti logico-ontologici che muovono i sostenitori dell'eutanasia sia attiva sia passiva da parte di coloro che la ritengono, cattolicisticamente, una violazione del diritto divino. Sul punto, si consenta il rinvio a N. CASTELLANO, https://vocicostituzionali.org/2025/03/04/castellano_finevita/.

[2] https://www.rivistadipsichiatria.it/archivio/4487/articoli/44879/.

Il terzo capitolo, invece, è occupato dalle riflessioni (si potrebbe dire, di sintesi tra il filosofico e il giudico) del penalista Roberto D'Andrea: ciò che colpisce maggiormente di questa fase finale del volume è il lessico pienamente consapevole delle coordinate filosofiche, congiunto a quello più propriamente giuridico.

2. Analogie e differenze tra l'approccio giuridico e filosofico

Entrambi gli approcci, sia quello giuridico, sia quello filosofico, condividono un intento comune, ossia di rivoluzionare dalle fondamenta la concezione cattolica del diritto all'eutanasia: viene rilevato in più punti all'interno delle pagine del volume come – specialmente in Italia – l'influenza della Chiesa cattolica sia stata e continui a essere rilevante nell'elaborazione di idee anti-dignitarie nell'ambito del suicidio medicalmente assistito.

Un punto che merita attenzione, sottolineato dal costituzionalista Francesco Rimoli, è quello del necessario laicismo dello Stato nell'approcciare il tema in questione: solo partendo da un presupposto imparziale è possibile considerare in modo chiaro e lineare non soltanto gli aspetti prettamente e meramente giuridici della materia, ma anche quelli afferenti alla sfera del binomio disponibilità-indisponibilità della vita.

Viene portata all'attenzione del lettore questa dicotomia: se è vero che il diritto civile classifica i diritti secondo questa nozione, intendendo per diritto disponibile un diritto di cui è possibile effettuare rinuncia, e per indisponibile il contrario, è altresì opportuno fare leva sulla distinzione tra titolarità ed esercizio del diritto stesso alla vita. Un ruolo di prim'ordine è rivestito dai diritti cd. fondamentali (o inviolabili, per utilizzare una categorizzazione lessicale propria della Costituzione, all'art. 2), che vengono ritenuti in dottrina come indisponibili. Tuttavia, è necessario operare una distinzione tra *titolarità* del diritto alla vita ed *esercizio* del diritto alla vita: se la prima spetta al singolo *ab origine* per il solo fatto di essere stato dato alla luce dalla propria madre, il secondo ci fa comprendere *in re ipsa* che lo stesso diritto si possa duttilmente mettere in pratica; insomma, *disporne*.

Il ragionamento condiviso dal filosofo e dai due giuristi Autori del presente volume si basa sulle riflessioni svolte dalle Corti, interne e sovranazionali (*rectius:* internazionali, considerando principalmente che si è pronunciata la Corte di Strasburgo sul punto), seguendo un *iter* logico e cronologico ben preciso: la sentenza capostipite delle riflessioni è *Pretty c. Regno Unito*[3]*;* seguono poi le sentenze *Bundesverfassungsgericht*[4] e, infine, i casi Cappato[5], così come ispirati dai casi Englaro e Welby.

[3] https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2053-una-cauta-pronuncia-della-corte-europea-in-tema-di-eutanasia-attiva.

[4] https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41642.

[5] Rispettivamente, sentenza n. 242/2019 e sentenza n. 135/2024, Corte cost., su cui, *ex plurimis:* R. D'ANDREA, *La vita come "controlimite" all'autodeterminazione responsabile: denegata giustizia,* in www.sistemapenale.it, fascicolo n. 3/2024; M. DONINI, *Cerchiobottismo sui principi e aperture di fatto per le anime prigioniere,* in Giur. cost., n. 5/2024; G. M. FLICK, *Un passo avanti problematico nella dignità per morire,* in Cassazione penale, n. 2/2021; F. GIRELLI, *L' "ordinanza Cappato" e il fattore tempo nella giustizia costituzionale*, in www.giurcost.org, n. 2/2022. B. LIBERALI, *Ancora sul fine della vita. Commento a Corte Costituzionale n. 135/2024. Legislatore, giudici comuni e Corte costituzionale fra libertà di lasciarsi morire, diritto a non vivere in determinate condizioni e diritto all'aiuto al suicidio*, in www.giustiziainsieme.it, n. 11/2024, A. PUGIOTTO, *Caso Cappato-bis:*

In generale si può dire che, oltre a minime differenze lessicali, che per natura competono alle diverse branche gnoseologiche considerate nel volume, vi sia una convergenza valoriale di fondo in tutte e tre le testimonianze degli Autori: la necessità di disciplinare quanto prima la materia, in modo da permettere la realizzazione di un diritto che presso l'opinione pubblica non viene più accettato come una vuota e mera libertà, ma che richiede una veste giuridica adeguata.

2.1 La giurisprudenza EDU

Uno dei punti chiave della trattazione è l'espressione di diritto "misto" (con riferimento al diritto ad una morte dignitosa), intendendosi con questa dizione una tendenza ibrida che coniuga elementi non-disponibilisti (ossia, quelli tradizionali) con tratti disponibilisti, frutto della maturata nuova percezione in materia di tutela della dignità umana anche nel momento estremo della vita. A tal proposito, viene citata la sentenza Pretty c. Regno Unito, Corte EDU: seppur l'articolo 2 della CEDU, che sancisce il diritto alla vita, non possa essere interpretato nel senso eguale e contrario della garanzia del diritto altresì alla morte, la pronuncia, in un passaggio, sancisce la possibilità di scegliere la morte piuttosto che la vita, qualora questa si faccia troppo difficile da sostenere. Purtuttavia, ferma restando in questi termini l'esegesi dell'art. 2 CEDU, la Corte alsaziana individua un barlume di innovazione nel momento in cui discorre di "morte dignitosa" in stretta connessione con l'art. 8 della medesima Convenzione. La giurisprudenza EDU si è poi sviluppata in questo senso nelle sentenze successive Haas, Koch e Gross. Ciò, però, dà vita ad una *contradictio in adiecto.*

2.2 La giurisprudenza costituzionale italiana

Volgendo lo sguardo al territorio italiano, anche le sentenze del 2018 e del 2019 della Corte costituzionale presentano le medesime contraddizioni: per usare le parole di Fornero, gli elementi *pro-life,* seppur predominanti, vengono inondati da spunti *pro-choice.* La Corte, in particolar modo, nega un diritto generale all'eutanasia, ancor più se legata ad un comportamento attivo della Repubblica nell'esplicazione di tale pratica; questa titubanza nell'affermare l'accesso alle pratiche eutanasiche si rinviene anche nell'opzione del lemma "libertà di morire" rispetto ad un eventuale utilizzo della dizione "diritto di morire". Eppure, pur essendo a conoscenza la Corte costituzionale italiana di orientamenti diversi in altre Corti continentali, questa si è comunque posizionata sul monolitico punto di partenza per cui non esista un generale diritto di morire. Certo, è opportuno tenere in considerazione

l'altra faccia della sent. n. 135/2024, in Quaderni costituzionali, n. 4/2024; G. REPETTO, *La Corte, l'aiuto al suicidio e i limiti del controllo di costituzionalità*, in Giurisprudenza costituzionale, n. 6/2019; F. RIMOLI, *Rispettare la sofferenza. Qualche riflessione sulla più recente giurisprudenza costituzionale in tema di fine-vita*, in Giurisprudenza costituzionale, n. 4/2025. C. TRIPODINA, *Suicidio medicalmente assistito: essere, o non essere, tenuti in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale? Questo il dilemma*, in Giurisprudenza costituzionale, n. 4/2024.

che la Consulta avrebbe auspicato un intervento del legislatore: come s'è affermato *supra,* la Corte ha adottato in quest'ambito un forte atteggiamento restrittivo, non espansivo e neanche incline alla creazione giuridica per parte giurisprudenziale. Ciò per più ordini di motivi: anzitutto, la legiferazione spetta al Parlamento. Non sarebbe stato possibile neanche adottare un decreto-legge poiché – mancando fisiologicamente su una questione del genere, in condizioni ordinarie, i requisiti straordinari di necessità e urgenza prescritti dall'art. 77 Cost. – la materia è troppo complessa per essere ridotta nelle forme della decretazione d'urgenza *ad hoc*. Seppur vi sia stato un caso, quantomeno tentato, in questo senso: come si sa, il Governo Berlusconi, nel remoto 2006, tentò di far emanare al Presidente Giorgio Napolitano un decreto-legge che si potrebbe definire *ad personam* per il caso di Eluana Englaro, ponendosi in contrasto con quelli che erano stati i dettami della giurisprudenza di merito e di legittimità, i quali avevano confermato la possibilità di "staccare la spina" alla paziente, ormai in stato vegetativo permanente e irreversibile. Il Governo allora in carica si allineò ai dettami cattolici, prendendo una forte posizione anti-giurisdizionale e, nei fatti, anche anti-presidenziale, quantomeno sul piano della discrezionalità e dell'opportunità politiche; tutto finì in un nulla di fatto, giacché il Presidente della Repubblica fece intendere che non avrebbe avuto intenzione di emanare il decreto, che poche ore più tardi venne ritirato dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri. V'è da dire, procedendo oltre, che il decreto-legge mal si attaglia su una questione simile, poiché le questioni bioetiche richiedono, per fisiologia intrinseca, un aperto e maieutico, nonché compromissorio, dialogo parlamentare; che, ad oggi, ancora è il grande assente. Sulla base di quanto fin qui detto, si comprende però quanto le dinamiche parlamentari siano lente e farraginose: proprio a partire dal caso Englaro (e, poco più avanti nel tempo, dal caso Welby) il legislatore si è posto il problema di ordinare la materia per la prima volta: peccato, però, che la disciplina sul testamento biologico e le disposizioni anticipate di trattamento sia giunta solo nel 2019. Concludendo il cerchio, la Corte costituzionale, nelle varie sentenze che si sono susseguite sul punto e vertenti sul ruolo costituzionale degli articoli 579 e 580 del codice penale (istigazione e aiuto al suicidio), non avrebbe potuto fare altrimenti, in quanto avrebbe determinato una spinta propulsiva tale da sostituirsi al legislatore, che, seppur notoriamente inerte soprattutto sulle questioni bioetiche, comunque è titolare della funzione legislativa. Sembra, dunque, lampante che, in assenza di una vigente disciplina bioetica sul tema del fine vita, il Parlamento si sia ancora una volta rivelato inerte, questa volta a scapito di un diritto fondamentale e inviolabile: il diritto alla vita (se è vero che questo vale anche nella sua forma immediatamente uguale e contraria, cioè come diritto ad una morte dignitosa).

3. Conclusioni

Tanto detto, l'opera si presenta come complessivamente orientata da un'idea di fondo: serve necessariamente un mutamento di prospettiva nel modo in cui viene attualmente

concepita l'eutanasia, sia nella sua forma attiva, sia nella sua forma passiva. La rivoluzione copernicana che è auspicata nello stesso titolo del volume, nelle premesse logico-teoretiche, è pienamente realizzata, dal momento che vengono rese fruibili al lettore le principali teorizzazioni in merito a una metamorfosi di prospettiva. Gli stessi Autori, d'altra parte, riconoscono le difficoltà pragmatiche nella realizzazione di una simile impresa, di questa vera e propria rivoluzione. Innanzitutto, v'è da rendere efficaci sul piano dell'accettazione da parte dell'opinione pubblica le premesse teoriche, operando una metabolizzazione dell'idea di una morte "giusta" (intesa nel senso della sua dignità) anche in termini di evoluzione della coscienza sociale.

Gli Autori si dimostrano, comunque, ben decisi a contribuire – per parte loro – a quest'impresa, di certo ardua, ma come la storia insegna, non impossibile.